

San Martino in Rio, 24 luglio 2008

Caro Direttore,

ho letto l'intervista di oggi al senatore Marino e ho rilevato diversi errori riguardanti la vicenda di Eluana Englaro.

Riporto una frase del dott. Marino: "La sospensione dell'alimentazione artificiale implica inevitabilmente la fine della vita, ma si tratta di una fine naturale: non eutanasia dunque, ma fine dell'accanimento terapeutico e rispetto della volontà della persona". Più avanti il senatore sostiene che la sentenza dei giudici si basa sul diritto a rifiutare determinati trattamenti terapeutici, diritto garantito dall'art. 32 della Costituzione.

Innanzitutto l'alimentazione e l'idratazione non sono trattamenti terapeutici, ma sono normali atti di cura della persona, dovuti a tutti e dovuti in particolare a una persona disabile come Eluana. Che questi atti di cura della persona siano un dovere, lo ribadisce anche la contraddittoria sentenza della Corte d'Appello di Milano, che parla della necessità, per Eluana, di "un adeguato dignitoso accudimento accompagnatorio della persona (ad es. anche con umidificazione frequente delle mucose, somministrazione di sostanze idonee ad eliminare l'eventuale disagio da carenza di liquidi, cura dell'igiene del corpo e dell'abbigliamento ecc.)".

Paradossale che da una parte si voglia togliere la cura fondamentale della persona (alimentazione e idratazione) e dall'altra ci si debba impegnare per una forma di cura "minore" (umidificazione delle mucose).

La frase "alimentazione artificiale" è fuorviante perché è ovvio che ogni persona in stato vegetativo deve necessariamente essere alimentata in forma "artificiale". La fine di Eluana non sarà affatto una "fine naturale", ma sarà una morte di fame e di sete. E non c'è nessun "accanimento terapeutico", visto che attualmente Eluana non è sottoposta a terapie.

Il rispetto della volontà della persona è un altro falso problema: la presunta volontà di Eluana è stata espressa verbalmente (neanche la peggiore legge sul testamento biologico potrebbe basarsi solo su dichiarazioni verbali) ed è stata espressa da una Eluana giovane, che non pensava certo in quel momento di scrivere il proprio "testamento biologico".

La volontà di una persona non è un immobile blocco di marmo: la volontà è una cosa viva, che cambia col tempo, con le circostanze, con la vicinanza di altre persone che hanno cura di te. Nessuno può dire nulla sulla vera volontà di Eluana oggi.

Il richiamo all'art.32 della Costituzione è pure fuorviante, perché, appunto, alimentazione e idratazione non sono trattamenti terapeutici.

La vicenda di Eluana in fondo è semplice: basta riprendere la frase della Corte d'Appello e continuare a donare a Eluana "un adeguato dignitoso accudimento accompagnatorio della persona", le cui componenti essenziali sono l'alimentazione e l'idratazione; questa cura della persona viene fatta nell'attesa del risveglio di Eluana (lo stato vegetativo non è morte cerebrale!) o della sua morte per malattia. Se infatti Eluana si ammalerà di tumore o di altra grave malattia, nessuno penserà di farle un'operazione o la chemioterapia, perché questo sarebbe certamente "accanimento terapeutico".

Cordiali saluti

Giovanni Lazzaretti